

33-22 p.u.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel giudizio n. 33/22 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da

L. C. (C.F.: ...) e da **A. P.** (C.F.: ...);

RICORRENTI

nei confronti di

G. B. (C.F.: ...);

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 33/22 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da L. C. e da A. P. nei confronti di G. B. (nato a ... il ... e residente in ... ; C.F.: ...) ai sensi degli artt. 65 e 268 e segg. CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore è residente in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata dalle parti e quella acquisita *ex officio* ai sensi degli artt. 65 co. 2, 270 co. 5 e 42 CCI, necessaria al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della procedura;
- visto il verbale d'udienza del 10-1-2023;
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, risultando provato che non è imprenditore ed esercita la libera professione di dottore commercialista;
- osservato che l'istante versa in una situazione di insolvenza come emerge dalla entità dei crediti degli istanti, dalla presenza di debiti nei confronti di erario ed enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emerge dagli atti allegati e acquisiti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- osservato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a € 50.000,00;
- rilevato che il debitore non ha allegato la attestazione prevista dall'art. 268 co. 3 CCI;
- rilevato che il debitore, ritualmente costituitosi, ha aderito alla domanda dei ricorrenti confermando di trovarsi in situazione di insolvenza come evidenziato dai dati riportati alle pagine 1 e segg. della memoria di costituzione;

- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi, esclusa dalla liquidazione;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co. 3 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di G. B. (nato a ... il ... e residente in ...; C.F.: ...);
- nomina liquidatore l'avv. C. S. (C.F.: ...) con studio in ...;
- dispone che il liquidatore:
 - a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
 - b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
 - c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
 - d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con la memoria di costituzione);
 - e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
 - f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione delle macchine d'ufficio e degli arredi che corredano lo studio professionale in quanto necessari per l'esercizio dell'attività professionale nonché degli altri cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
 - g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia per il periodo di giorni trenta;
 - h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
 - i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza

delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti, al debitore e al liquidatore.

Mantova, 12 gennaio 2023.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli

Il Giudice Est.

dott. Mauro P. Bernardi